



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
**"BARONE C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI"**

BARONE C. DE FRANCESCHI" - Via Dalmazia, 221 Tel 0573.40.25.55  
"A. PACINOTTI"- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66  
web: <http://defranceschipacinotti.edu.it> email: [ptra010008@istruzione.it](mailto:ptra010008@istruzione.it)  
pec: [ptra010008@pec.istruzione.it](mailto:ptra010008@pec.istruzione.it)

Codice MIUR PTRAO10008 – Codice Fiscale 80008750475

Circolare n. **094**

Pistoia, lì 17 ottobre 2025

Al Personale docente  
Agli studenti e alle  
studentesse  
Alle Famiglie  
Al Personale A.T.A.  
Al Direttore S.A.  
Al Sito WEB dell'Istituto

**OGGETTO: Divieto totale di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola**



**VIETATO FUMARE**  
**IN TUTTE I LOCALI SCOLASTICI E**  
**NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA**

La presente nota del Dirigente scolastico è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, alle studentesse e agli studenti del Liceo e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze. Si premette che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'**educazione alla convivenza civile e alla legalità**. Tale norma sul **divieto totale di fumo** deve essere rispettata, poiché è tesa a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i membri della comunità scolastica. La questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo.

L'**educazione alla salute**, infatti, con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi, costituisce un compito istituzionale primario della scuola. Pertanto l'azione formativa/educativa della scuola si prefigge di:

- a. prevenire l'abitudine al fumo;
- b. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
**"BARONE C. de FRANCESCHI – A. PACINOTTI"**

BARONE C. DE FRANCESCHI" - Via Dalmazia, 221 Tel 0573.40.25.55  
"A. PACINOTTI"- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66  
web: <http://defranceschipacinotti.edu.it> email: [ptra010008@istruzione.it](mailto:ptra010008@istruzione.it)  
pec: [ptra010008@pec.istruzione.it](mailto:ptra010008@pec.istruzione.it)

Codice MIUR PTRAO10008 – Codice Fiscale 80008750475

- c. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- d. promuovere iniziative informative/educative sul tema; e) favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- e. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Il **diritto alla salute** è un diritto garantito dalla Costituzione (art. 32).

La **normativa vigente** (in particolare L. n. 584/1975, L. n. 3/2003, L.R. 25/2005, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Legge 8 novembre 2013, n. 128) **vieta di fumare all'interno degli edifici pubblici e in tutti gli ambienti chiusi e aperti di pertinenza della scuola** di ogni ordine e grado. Il divieto di fumo a scuola è **esteso anche alle aree all'aperto**, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. È vietato anche l'uso della sigaretta elettronica. È del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Il divieto di fumo è ribadito con **appositi cartelli** collocati ben in vista nei luoghi interni del Liceo. Coloro che non osserveranno il divieto di fumo saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. La **sanzione amministrativa pecuniaria** stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Si raccomanda ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, individuati e nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi

ove vige il divieto. Il **diritto-dovere di vigilare** sul rispetto del divieto di fumo **si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici** per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Il comportamento contrario alle norme di legge deve essere considerato oggetto di richiamo disciplinare (C.M. n. 24 del 25/1/1982).

Si chiede cortesemente al personale scolastico una collaborazione fattiva, secondo le regole del reciproco rispetto che devono essere proprie di una comunità educante.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof.ssa MARGHERITA DE DOMINICIS**  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)